



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 12.6.2014
COM(2014) 345 final

2014/0177 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime unionale specifico in materia di importazioni (rifusione)

RELAZIONE

1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa dell'Unione, affinché diventi più comprensibile e accessibile ai cittadini, offrendo loro nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce.

Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa sia chiara e trasparente.

2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha deciso¹ di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni.
3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità², sottolineando l'importanza della codificazione, poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

La codificazione va effettuata nel pieno rispetto dell'iter di adozione degli atti dell'Unione.

4. Lo scopo della presente proposta è quello di codificare il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni³. Il nuovo regolamento sostituisce i vari regolamenti che esso incorpora⁴ preservando in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione. Nel contempo è altresì necessario inserire alcune lievi modifiche sostanziali all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 4 e all'articolo 23 di detto regolamento. Per tali motivi, la proposta viene presentata in forma di rifusione.
5. La proposta di rifusione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare, in 22 lingue ufficiali, del regolamento (CE) n. 517/94 e degli atti di modifica dello stesso, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, attraverso un sistema di elaborazione dati. Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato IV del regolamento rifuso.

¹ COM(87) 868 PV.

² V. allegato 3, parte A, delle conclusioni.

³ Iscritto nel programma legislativo per il 2014.

⁴ V. allegato VII della presente proposta.

↓ 517/94 (adattato)

2014/0177 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime unionale specifico in materia di importazioni (rifusione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea , in particolare l'articolo 207, paragrafo 2 ,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁵,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

↓ nuovo

(1) Il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio⁶ ha subito sostanziali modifiche⁷. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

↓ 517/94 considerando 1
(adattato)

(2) La politica commerciale comune deve basarsi su principi uniformi.

↓ 517/1994 considerando 4
(adattato)

(3) Per uniformare maggiormente i regimi all'importazione , viste le specificità dei sistemi economici dei paesi terzi in questione occorre prevedere, nella misura del possibile, disposizioni analoghe a quelle del regime comune applicabile agli altri paesi terzi.

⁵ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁶ Regolamento (CE) n. 517/1994 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni (GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1).

⁷ Cfr. allegato VII.

↓ 517/94 considerando 7
(adattato)

- (4) Per un numero limitato di prodotti originari di determinati paesi terzi, data la sensibilità del settore tessile unionale è opportuno prevedere nel presente regolamento misure di vigilanza applicabili a livello unionale .
-

↓ 517/1994 considerando 8

- (5) Occorre stabilire norme speciali per i prodotti reimportati in regime di perfezionamento economico passivo.
-

↓ nuovo

- (6) L'allegato III B del regolamento (CE) n. 517/94, in seguito alla modifica introdotta dal regolamento (CE) n. 1398/2007 della Commissione⁸, è stato svuotato del suo contenuto. Pertanto, è opportuno eliminare completamente tale allegato. Per chiarezza, è altresì opportuno eliminare i riferimenti a tale allegato nell'articolo 4, paragrafo 2.
-

↓ 517/1994 considerando 9
(adattato)

- (7) Potrebbe risultare necessario assoggettare ad una vigilanza unionale , a limiti quantitativi o ad altre misure appropriate le importazioni di determinati prodotti tessili da taluni paesi terzi.
-

↓ 517/94 considerando 10
(adattato)

- (8) In caso di applicazione di una vigilanza unionale , occorre subordinare l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione alla presentazione di un documento d'importazione che risponda a criteri uniformi. Tale documento deve, su semplice richiesta dell'importatore, essere vidimato dalle autorità degli Stati membri entro un determinato termine, senza però dar luogo a nessun diritto d'importazione per l'importatore; che, di conseguenza, il documento può essere utilizzato soltanto fintanto che non viene modificato il regime d'importazione.
-

↓ 517/94 considerando 11
(adattato)

- (9) Nell'interesse dell'Unione , gli Stati membri e la Commissione devono scambiarsi informazioni per quanto possibile complete sui risultati della vigilanza unionale .
-

⁸ Regolamento (CE) n. 1398/2007 della Commissione, del 28 novembre 2007, che modifica gli allegati II, III B e VI del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni (GU L 311 del 29.11.2007, pag. 5).

↓ 517/1994 considerando 12
(adattato)

- (10) È necessario adottare precisi criteri di valutazione dell'eventuale pregiudizio e di istituire una procedura d'inchiesta, senza che ciò precluda la possibilità per la Commissione di adottare, in caso di urgenza, le misure necessarie.
-

↓ 517/94 considerando 13

- (11) A tale scopo, è opportuno prevedere disposizioni particolareggiate sull'apertura di detta inchiesta, sui controlli e sulle verifiche necessarie, sull'audizione degli interessati, sull'elaborazione delle informazioni ricevute e sui criteri di valutazione del pregiudizio.
-

↓ 517/1994 considerando 15
(adattato)

- (12) È necessario instaurare un regime adeguato di gestione delle restrizioni quantitative unionali .
-

↓ 517/94 considerando 16

- (13) La procedura di gestione deve garantire a tutti i richiedenti eque condizioni di accesso ai contingenti.
-

↓ 517/1994 considerando 17

- (14) L'uniformazione del regime all'importazione impone di semplificare e di armonizzare le formalità che devono espletare gli importatori a prescindere dal luogo di sdoganamento delle merci. A tale scopo, è opportuno prevedere, in particolare, che le eventuali formalità vengano espletate utilizzando moduli conformi al modello accluso al presente regolamento.
-

↓ 517/94 considerando 18
(adattato)

- (15) Determinate misure di vigilanza o di salvaguardia di portata limitata ad una o più regioni dell'Unione possono rivelarsi più adatte di misure applicabili a tutta la Comunità. Tuttavia, tali misure devono essere autorizzate soltanto in mancanza di soluzioni alternative e in via eccezionale. Esse devono essere temporanee e perturbare il meno possibile il funzionamento del mercato interno.
-

↓ 517/1994 considerando 19
(adattato)

- (16) Le disposizioni del presente regolamento non devono pregiudicare le norme unionali e nazionali in materia di segreto professionale.

↓ 517/1994 considerando 24
(adattato)

- (17) Occorre inoltre prevedere le misure di salvaguardia rese necessarie dagli interessi dell'Unione , tenendo conto degli obblighi internazionali esistenti.

↓ nuovo

- (18) Al fine di rendere più semplici le procedure per gli importatori, occorre prevedere la possibilità di estendere la validità delle autorizzazioni d'importazione non utilizzate del tutto o in parte, invece di restituirle alle autorità competenti dello Stato membro che le ha rilasciate.

↓ 38/2014 Art. 1 e allegato,
punto 2 (adattato)

- (19) Al fine di garantire il funzionamento adeguato del sistema di gestione delle importazioni di taluni prodotti tessili non contemplati da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime specifico dell'Unione in materia di importazioni, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo alle modifiche da apportare agli allegati del presente regolamento, alle modifiche alle norme in materia di importazioni e all'applicazione di misure di salvaguardia e di sorveglianza conformemente al regolamento stesso. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti.
- (20) Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (21) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹.
- (22) Per l'adozione di misure di vigilanza, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione delle misure definitive, occorre far ricorso alla procedura consultiva,

⁹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica alle importazioni dei prodotti tessili della sezione XI ☒ della parte 2 ☒ della Nomenclatura combinata ☒ di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio¹⁰ ☒ e degli altri prodotti tessili elencati nell'allegato I ☒ del presente regolamento ☒, originari di paesi terzi e non contemplati da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni, né da altro regime ☒ unionale ☒ specifico in materia di importazioni.

2. Ai sensi del paragrafo 1, i prodotti tessili della sezione XI ☒ della parte 2 ☒ della Nomenclatura combinata vengono suddivisi nelle categorie di cui all'allegato I, sezione A, ad eccezione dei prodotti coperti dai codici della Nomenclatura combinata (NC) 56041000, 63090000 e 6310 elencati nell'allegato I, sezione B.

3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la nozione di prodotti originari e le modalità di controllo dell'origine di tali prodotti sono quelle definite dalle disposizioni vigenti in materia ☒ nell'Unione ☒.

Articolo 2

1. L'importazione ☒ nell'Unione ☒ dei prodotti di cui all'articolo 1, tranne quelli elencati nell'allegato II, originari di paesi terzi, è libera e pertanto non è oggetto di alcuna restrizione quantitativa, fatte salve:

- a) le misure che possono essere prese a norma del capo III;
- b) le misure che possono essere prese nel quadro di regimi specifici all'importazione, per tutta la loro durata.

Articolo 3

1. Le importazioni ☒ nell'Unione ☒ dei prodotti tessili elencati nell'allegato III, originari dei paesi ivi indicati, sono soggette ai limiti quantitativi annuali fissati nel medesimo allegato

2. L'immissione in libera pratica ☒ nell'Unione ☒ delle importazioni soggette ai limiti quantitativi di cui al paragrafo 1 è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione o di un documento equivalente rilasciato dalle autorità degli Stati membri conformemente alla procedura stabilita dal presente regolamento. Le importazioni autorizzate a norma del presente paragrafo vengono imputate sui limiti quantitativi fissati per l'anno di calendario corrispondente.

¹⁰ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

↓ 38/2014 Art. 1 e allegato,
punto 2, 1) (adattato)

3. L'importazione nell'Unione di tutti i prodotti tessili di cui all'allegato IV, originari dei paesi ivi indicati, è subordinata alla fissazione di un limite quantitativo annuale stabilito dalla Commissione. Qualsiasi limite quantitativo è basato sui dati relativi ai precedenti flussi commerciali o, qualora non disponibili, su stime di tali flussi commerciali debitamente giustificate. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ☒ conformemente all'articolo 26 ☒ per modificare gli allegati pertinenti del presente regolamento, riguardo alla fissazione di detti limiti quantitativi annuali.

↓ 517/1994 (adattato)
⇒ nuovo

4. L'importazione ☒ nell'Unione ☒ di prodotti tessili, fatta eccezione per quelli contemplati dai paragrafi 1 e 3, originari dei paesi indicati nell'allegato II, è libera, fatte salve le misure che possono essere prese a norma del capo III o nel quadro di regimi specifici all'importazione, per tutta la loro durata.

Articolo 4

1. Fatte salve le misure che possono essere prese nel quadro di regimi specifici all'importazione o a norma del capo III, la reimportazione ☒ nell'Unione ☒ di prodotti tessili previa trasformazione in paesi diversi da quelli elencati all'allegato II non è soggetta a limiti quantitativi.

2. Tuttavia la reimportazione ☒ nell'Unione ☒ dei prodotti tessili elencati all'allegato VI previa trasformazione nei paesi ivi elencati ~~non è soggetta ai limiti quantitativi annuali di cui all'allegato III B, purché venga effettuata~~ ⇒ può essere effettuata solo ⇐ in conformità delle norme sul perfezionamento economico passivo in vigore ☒ nell'Unione ☒ ed entro i limiti fissati all'allegato V.

↓ 38/2014 Art. 1 e allegato,
punto 2, lett. 2) (adattato)

Articolo 5

1. Il comitato di cui all'articolo 25 può prendere in considerazione qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento sollevata dalla Commissione o su richiesta di uno Stato membro.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25 bis per quanto riguarda le misure necessarie all'adeguamento degli allegati da III a VI ove si rilevino problemi nella loro effettiva applicazione.

↓ 517/1994 (adattato)
→ ₁ 1309/2002 Art. 1, punto 4
⇒ nuovo

CAPO II

PROCEDURA UNIONALE D'INFORMAZIONE E DI INCHIESTA

Articolo 6

1. Per i prodotti tessili di cui all'allegato I, gli Stati membri notificano alla Commissione, entro 30 giorni dalla fine di ogni mese, i quantitativi totali importati durante il mese in questione suddividendoli per paese di origine e per codice e unità NC includendo, all'occorrenza, le unità supplementari del codice NC. Le importazioni vengono ripartite secondo le procedure statistiche in vigore.
2. Onde consentire di controllare l'andamento del mercato per i prodotti contemplati dal presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 31 marzo di ogni anno i dati statistici relativi alle esportazioni dell'anno precedente. Le modalità di trasmissione dei dati statistici relativi alla produzione e al consumo di ogni prodotto verranno determinate in seguito →₁ conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 25, paragrafo 3 ←.
3. Quando lo richiedano la natura dei prodotti o circostanze particolari, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa la Commissione può modificare i termini fissati per la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo →₁ conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 25, paragrafo 3 ←.
4. Nei casi urgenti di cui all'articolo 13, lo Stato membro o gli Stati membri trasmettono ⇒ immediatamente ⇐ ~~via telex~~ alla Commissione e agli altri Stati membri i necessari dati statistici ed economici sulle importazioni.

Articolo 7

↓ 38/2014 Art. 1 e allegato, punto 2, 3)

1. Qualora ritenga che esistano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta sulle condizioni d'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, la Commissione avvia un'inchiesta. La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri una volta che abbia stabilito la necessità di avviare tale inchiesta.
2. Oltre ai dati forniti a norma dell'articolo 6, la Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie e procede alla verifica di tali informazioni presso importatori, commercianti, agenti, produttori e associazioni e organizzazioni commerciali.

↓ 517/1994 (adattato)

La Commissione è coadiuvata in questo compito da agenti dello Stato membro sul cui territorio si effettuano tali verifiche, a condizione che detto Stato ne abbia espresso il desiderio.

3. Su richiesta della Commissione, e secondo modalità da essa definite, gli Stati membri le forniscono le informazioni di cui dispongono sull'andamento del mercato del prodotto oggetto dell'inchiesta.

4. La Commissione può sentire le persone fisiche e giuridiche interessate che lo abbiano richiesto per iscritto entro il termine stabilito nell'avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea , dimostrando che possono effettivamente essere interessate al risultato dell'inchiesta e che esistono motivi particolari per sentirle oralmente.

5. Quando le informazioni richieste dalla Commissione non vengono fornite entro un termine ragionevole o quando l'inchiesta viene notevolmente ostacolata, si possono elaborare conclusioni in base ai dati disponibili.

6. Quando l'intervento della Commissione è stato richiesto da uno Stato membro ed essa ritiene che non esistano elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un'inchiesta, essa informa lo Stato membro della sua decisione al termine delle consultazioni.

Articolo 8

1. Al termine dell'inchiesta, la Commissione presenta al comitato di cui all'articolo 25 una relazione sui risultati della stessa.

↓ 38/2014 Art. 1 e allegato,
punto 2, 4)

2. Se la Commissione ritiene che non sia necessaria alcuna misura di vigilanza o di salvaguardia da parte dell'Unione, essa decide, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 3, di chiudere l'inchiesta riportandone le principali conclusioni.

↓ 517/1994 (adattato)

3. Se la Commissione ritiene che una misura di vigilanza o di salvaguardia unionale sia necessaria, essa prende le decisioni previste al capo III.

Articolo 9

1. Le informazioni ricevute a norma del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste.

2. Né il Consiglio, né la Commissione, né gli Stati membri, o i loro agenti, divulgano, salvo autorizzazione espressa della parte che le ha fornite, le informazioni riservate che hanno ricevuto a norma del presente regolamento o quelle fornite in via riservata.

Ogni richiesta di trattamento riservato deve addurre le debite motivazioni.

Tuttavia, quando una richiesta di trattamento riservato non è giustificata e colui che fornisce l'informazione non vuole né renderla pubblica né autorizzarne la divulgazione in termini generali o sotto forma di riassunto, si può non tener conto dell'informazione in questione.

3. Un'informazione viene comunque considerata riservata se la sua divulgazione può avere conseguenze estremamente sfavorevoli per colui che l'ha fornita o che ne è la fonte.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non impediscono che le autorità dell'Unione facciano riferimento alle informazioni generali e, in particolare, ai motivi su cui si basano le decisioni prese ai sensi del presente regolamento. Tali autorità, tuttavia, tengono conto dell'esigenza

legittima delle persone fisiche e giuridiche interessate che i loro segreti d'affari non vengano divulgati.

Articolo 10

1. L'esame dell'andamento delle importazioni, delle condizioni in cui vengono effettuate e del grave pregiudizio o della minaccia di grave pregiudizio che ne derivano per i produttori unionali si basa principalmente sui fattori seguenti:

- a) il volume delle importazioni, soprattutto quando siano aumentate in misura considerevole in termini assoluti o rispetto alla produzione o al consumo dell'Unione ;
- b) i prezzi delle importazioni, soprattutto per determinare se si è registrata una sottoquotazione significativa rispetto al prezzo di un prodotto simile nell'Unione ;
- c) l'impatto che ne deriva per i produttori unionali di prodotti simili o direttamente concorrenti e che risulta dalle tendenze di taluni fattori economici quali:
 - la produzione,
 - lo sfruttamento del potenziale,
 - le scorte,
 - le vendite,
 - la quota di mercato,
 - i prezzi (la diminuzione dei prezzi o l'impedimento dei rincari che normalmente si sarebbero verificati),
 - gli utili,
 - il rendimento dei capitali,
 - i flussi di liquidità,
 - l'occupazione.

2. Nello svolgere l'inchiesta, la Commissione tiene conto del sistema economico particolare dei paesi di cui all'allegato II.

3. Quando viene addotta una minaccia di grave pregiudizio, la Commissione esamina altresì se sia chiaramente prevedibile che una situazione particolare può trasformarsi in un pregiudizio reale. A tale riguardo, essa può tener conto anche di fattori come:

- a) il tasso d'incremento delle esportazioni verso l'Unione ;
- b) la capacità di esportazione del paese di origine o la capacità di esportazione che già esiste o che esisterà in un futuro prevedibile e la probabilità che le esportazioni da essa derivanti siano destinate all'Unione .

CAPO III

MISURE DI VIGILANZA E DI SALVAGUARDIA

Articolo 11

1. Quando le importazioni di prodotti tessili originari di paesi terzi diversi da quelli elencati all'allegato II minacciano di arrecare pregiudizio alla produzione unionale di prodotti simili o direttamente concorrenti, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa la Commissione può:

↓ 38/2014 Art. 1 e allegato,
punto 2, 5)

- a) decidere di introdurre una vigilanza a posteriori dell'Unione per determinate importazioni, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 25, paragrafo 2;
- b) decidere, per sorvegliarne l'andamento, di assoggettare determinate importazioni a una vigilanza preventiva dell'Unione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

↓ 517/1994 (adattato)

2. Quando le importazioni di prodotti tessili liberalizzati a livello unionale e originari dei paesi terzi elencati all'allegato II minacciano di arrecare un pregiudizio alla produzione unionale di prodotti simili o direttamente concorrenti, oppure se lo richiedono gli interessi economici dell'Unione , su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, la Commissione può:

↓ 38/2014 Art. 1 e allegato,
punto 2, 5)

- a) decidere di instaurare una vigilanza a posteriori dell'Unione per determinate importazioni, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 25, paragrafo 2;
- b) decidere, per sorvegliarne l'andamento, di assoggettare determinate importazioni a una vigilanza preventiva dell'Unione secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

↓ 517/1994 (adattato)

3. Di norma, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 hanno durata limitata.

Articolo 12

1. Quando le importazioni di prodotti tessili originari di paesi terzi diversi da quelli elencati all'allegato II avvengono in quantitativi talmente maggiorati, in termini assoluti o relativi, e/o a condizioni tali da arrecare o minacciare di arrecare grave pregiudizio alla produzione unionale di prodotti simili o direttamente concorrenti, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa la Commissione può modificare il regime d'importazione per i prodotti in questione subordinandone l'immissione in libera pratica alla presentazione di

un'autorizzazione d'importazione, che potrà essere concessa solo secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla Commissione stessa.

2. Quando prodotti tessili liberalizzati a livello unionale e originari dei paesi terzi elencati all'allegato II vengono importati in quantitativi maggiorati, in termini assoluti o relativi, o a condizioni tali da minacciare di arrecare un pregiudizio alla produzione unionale di prodotti simili o direttamente concorrenti, oppure se lo richiedono gli interessi economici dell'Unione , su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, la Commissione può modificare il regime d'importazione per i prodotti in questione subordinandone l'immissione in libera pratica alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione, che potrà essere concessa solo secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla Commissione stessa.

↓ 38/2014 Art. 1 e allegato,
punto 2, 6)

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 per quanto riguarda le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo al fine di modificare il regime d'importazione per i prodotti in questione, anche modificando gli allegati del presente regolamento.

↓ 517/1994 (adattato)

4. Le misure di cui al presente articolo e all'articolo 11 si applicano a tutti i prodotti immessi in libera pratica dopo la loro entrata in vigore. Tuttavia, tali misure non ostano all'immissione in libera pratica dei prodotti già avviati verso l'Unione , sempreché non sia possibile mutarne la destinazione e che i prodotti la cui immissione in libera pratica è subordinata, a norma del presente articolo e dell'articolo 11, alla presentazione di un documento d'importazione siano effettivamente corredati di tale documento.

Conformemente all'articolo 16, le misure di cui al presente articolo e all'articolo 11 possono essere limitate ad una o più regioni dell'Unione .

↓ 38/2014 Art. 1 e allegato,
punto 2, 7) (adattato)

Articolo 13

In casi di emergenza, quando l'assenza di misure causerebbe danni irreparabili all'industria europea e la Commissione accerta, di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, che sussistono le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2 e ritiene opportuno assoggettare una determinata categoria di prodotti di cui all'allegato I, non soggetta a restrizioni quantitative, a limiti quantitativi o a misure di vigilanza ex ante o ex post, e sussistano pertanto imperativi motivi d'urgenza, agli atti delegati di cui all'articolo 12, paragrafo 3 , si applica la procedura di cui all'articolo 25 ter al fine di modificare il regime d'importazione per i prodotti in questione, anche modificando gli allegati del presente regolamento.

↓ 517/1994

Articolo 14

↓ 1309/2002 Art. 1, punto 1
(adattato)

1. L'immissione in libera pratica dei prodotti soggetti a vigilanza unionale preventiva o a misure di salvaguardia è subordinata alla presentazione di un documento d'importazione.

Nel caso di misure di vigilanza unionale preventiva, questo documento è rilasciato gratuitamente dall'autorità competente designata dagli Stati membri, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento di una domanda fatta da un qualsiasi importatore dell'Unione alla competente autorità nazionale, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nell'Unione stessa, per una qualsiasi quantità richiesta. Si presume che tale dichiarazione sia ricevuta dalla competente autorità nazionale entro i tre giorni lavorativi successivi alla sua presentazione, salvo che non sia dimostrato il contrario. Il documento d'importazione è redatto su un modulo conforme al modello che figura all'allegato VI. L'articolo 21 si applica *mutatis mutandis*.

Nel caso delle misure di salvaguardia, il documento di importazione è rilasciato conformemente alle disposizioni del capo IV.

2. All'atto della decisione che instaura le misure di vigilanza o di salvaguardia, possono essere richieste informazioni diverse da quelle indicate nel paragrafo 1.

↓ 517/1994 (adattato)

3. Il documento d'importazione è valido in tutto il territorio in cui si applica il trattato alle condizioni in esso stabilite, indipendentemente dallo Stato membro che l'ha rilasciato, fatte salve tuttavia le misure prese in virtù dell'articolo 16 del presente regolamento .

4. In ogni caso, i documenti di importazione non possono essere utilizzati oltre la scadenza di un periodo determinato in concomitanza e secondo la stessa procedura dell'instaurazione della vigilanza o delle misure di salvaguardia, tenendo conto della natura dei prodotti e delle altre particolarità di tali transazioni.

5. Quando la decisione presa a norma dell'appropriata procedura di cui all'articolo 25 lo preveda, l'origine dei prodotti oggetto di vigilanza unionale o di misure di salvaguardia deve essere giustificata da un certificato d'origine. Il presente paragrafo lascia impregiudicate le altre disposizioni sulla presentazione di tale certificato.

6. Quando il prodotto sottoposto a vigilanza unionale preventiva è oggetto di una misura di salvaguardia regionale in uno Stato membro, l'autorizzazione d'importazione concessa da quest'ultimo può sostituire il documento d'importazione.

Articolo 15

↓ 38/2014 Art. 1 e allegato,
punto 2, 8)

Secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 25, paragrafo 2, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa la Commissione può, qualora sia probabile il verificarsi della situazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2:

↓ 517/1994 (adattato)

- ridurre il termine di utilizzazione dei documenti d'importazione eventualmente richiesti per le misure di vigilanza;
- subordinare il rilascio di tali documenti a determinate condizioni e, in via eccezionale, all'inserimento di una clausola di revoca o, con una frequenza e per una durata stabilite dalla Commissione, alla procedura d'informazione e di consultazione preliminari di cui agli articoli 6 e 8.

Articolo 16

Quando, in base agli elementi di valutazione di cui agli articoli 10, 11 e 12, risulta che in una o più regioni ☒ dell'Unione ☒ sussistono le condizioni previste per l'adozione delle misure di vigilanza o di salvaguardia, dopo aver esaminato le soluzioni alternative la Commissione può autorizzare, in via eccezionale, l'applicazione di misure di vigilanza o di salvaguardia limitate a detta o a dette regioni, qualora ritenga che tali misure, applicate a questo livello, siano più appropriate di misure applicabili all'intera ☒ Unione ☒ .

Dette misure devono avere carattere temporaneo e perturbare il meno possibile il funzionamento del mercato interno.

↓ 38/2014 Art. 1 e allegato,
punto 2, 9)

Esse sono adottate secondo l'appropriata procedura applicabile alle misure adottate a norma degli articoli 10, 11 e 12.

↓ 517/1994 (adattato)
→₁ 1309/2002 Art. 1, punto 4

CAPO IV

GESTIONE DELLE RESTRIZIONI ☒ UNIONALI ☒ ALL'IMPORTAZIONE

Articolo 17

1. Le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi delle domande di autorizzazione all'importazione da esse ricevute.

2. La Commissione trasmette conferma che i quantitativi richiesti sono disponibili per l'importazione nell'ordine cronologico in cui sono state ricevute le notifiche degli Stati membri (criterio «chi arriva primo ha la precedenza»).

3. Se vi è ragione di credere che le domande anticipate di autorizzazione all'importazione rischiano di eccedere i limiti quantitativi, la Commissione, →₁ conformemente alla procedura ☒ consultiva ☒ di cui all'articolo 25, paragrafo 3 ←, può dividere i limiti in frazioni o fissare quantitativi massimi per ciascuna ripartizione. →₁ Conformemente alla procedura ☒ consultiva ☒ di cui all'articolo 25, paragrafo 3 ← la Commissione può riservare una parte di un particolare limite quantitativo per le richieste corredate di giustificativi delle precedenti importazioni.

4. Di norma, le notifiche di cui ai paragrafi ☒ 1 e 2 ☒ sono comunicate per via elettronica nell'ambito della rete integrata a tal fine istituita, a meno che motivi tecnici imperativi non rendano necessario il ricorso provvisorio ad altri mezzi di comunicazione.

5. Le autorità competenti avvisano la Commissione immediatamente dopo essere state informate di qualsiasi quantitativo non utilizzato nel periodo di validità dell'autorizzazione all'importazione. Detti quantitativi sono automaticamente trasferiti nei quantitativi restanti del limite quantitativo ☒ unionale ☒ globale.

6. La Commissione, →₁ conformemente alla procedura ☒ consultiva ☒ di cui all'articolo 25, paragrafo 3 ←, può adottare qualsiasi misura necessaria ai fini dell'esecuzione del presente articolo.

Articolo 18

1. Qualsiasi importatore, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento ☒ nell'Unione ☒, può presentare una domanda di autorizzazione alle autorità competenti di uno Stato membro di sua scelta.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, secondo comma le domande degli importatori sono corredate, all'occorrenza, dei giustificativi delle precedenti importazioni per ciascuna categoria e per ciascun paese terzo interessato.

Articolo 19

Le autorità competenti degli Stati membri rilasciano le autorizzazioni d'importazione entro cinque giorni lavorativi dalla notifica della decisione o entro il termine ivi stabilito.

Le suddette autorità informano la Commissione del rilascio delle autorizzazioni d'importazione entro dieci giorni dal loro rilascio.

Articolo 20

Se necessario e →₁ conformemente alla procedura ☒ consultiva ☒ di cui all'articolo 25, paragrafo 3 ←, il rilascio delle autorizzazioni di importazione può essere subordinato al deposito di una garanzia.

Articolo 21

1. Fatte salve le misure prese in virtù dell'articolo 16, le autorizzazioni d'importazione consentono di importare i prodotti oggetto dei limiti quantitativi e sono valide nell'intero territorio in cui si applica il trattato alle condizioni in esso previste, indipendentemente dal luogo d'importazione indicato dall'importatore nella domanda.

Quando l'Unione introduce limiti temporanei per una o più regioni a norma dell'articolo 16, tali limiti precludono l'importazione nella(e) regione(i) in questione di prodotti spediti anteriormente alla loro introduzione.

2. La validità delle autorizzazioni d'importazione rilasciate dalle autorità competenti degli Stati membri è di sei mesi e può essere modificata, se necessario, ➔₁ conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 25, paragrafo 3 ←.

↓ 1309/2002 Art. 1, punto. 2,
lett. a) (adattato)

3. Le autorizzazioni d'importazione sono chieste compilando formulari conformi a un modello, le cui caratteristiche sono stabilite conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 25, paragrafo 3. Le autorità competenti possono, alle condizioni da esse stabilite, consentire la presentazione dei documenti per via elettronica. Tuttavia, tutti i documenti e i giustificativi devono essere a disposizione delle autorità competenti.

↓ 7/2000 Art. 2 (adattato)

4. Le autorizzazioni all'importazione possono essere rilasciate per via elettronica su richiesta dell'importatore interessato. Su richiesta opportunamente motivata dal suddetto importatore, e fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui al paragrafo 3, un'autorizzazione all'importazione rilasciata per via elettronica può essere sostituita da un'autorizzazione all'importazione scritta su modulo cartaceo da parte dell'autorità competente dello stesso Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione all'importazione originale. La suddetta autorità, comunque, potrà procedere al rilascio dell'autorizzazione all'importazione scritta su modulo cartaceo solo dopo aver accertato l'annullamento dell'autorizzazione rilasciata per via elettronica.

↓ 1309/2002 Art. 1, punto. 2,
lett. b) (adattato)

Ogni misura necessaria all'attuazione del presente paragrafo può essere adottata conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

↓ 1309/2002 Art. 1, punto. 2,
lett. c) (adattato)

5. Su richiesta dello Stato membro interessato, i prodotti tessili che si trovano in possesso delle competenti autorità di detto Stato membro, segnatamente nel contesto di procedure di fallimento o simili, e per i quali non sia più disponibile una autorizzazione di importazione valida, possono essere immessi in libera circolazione in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

↓ 517/1994 (adattato)
→ ₁ 1309/2002 Art. 1, punto 4
⇒ nuovo

Articolo 22

Fatte salve le disposizioni particolari da adottare →₁ conformemente alla procedura ☒ consultiva ☒ di cui all'articolo 25, paragrafo 3 ←, le autorizzazioni d'importazione non possono essere oggetto né di prestito né di cessione, a titolo oneroso o gratuito, da parte della persona a nome della quale sono state rilasciate.

Articolo 23

1. ⇒ La validità dell'⇐ e autorizzazioni d'importazione non utilizzate — del tutto o in parte — ⇒ può essere prolungata, se i quantitativi disponibili sono sufficienti, conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 25, paragrafo 3. ⇐ ~~devono, salvo casi di forza maggiore, essere restituite alle autorità competenti dello Stato membro che le ha rilasciate entro quindici giorni lavorativi dalla data di scadenza. Tale termine può essere modificato, se necessario, →₁ conformemente alla procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2 ←.~~

~~2. Qualora il rilascio delle autorizzazioni d'importazione sia stato subordinato al deposito di una garanzia, questa è incamerata in caso di mancato rispetto del termine di cui sopra, salvo casi di forza maggiore.~~

Articolo 24

Le autorità competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione, entro 30 giorni dalla fine di ogni mese, i quantitativi di prodotti oggetto di limiti quantitativi ☒ unionali ☒ importati nel mese precedente.

CAPO V

PROCEDURE DECISIONALI E DISPOSIZIONI FINALI

↓ 38/2014 Art. 1 e allegato, punto 2, 10)
--

Articolo 25

1. La Commissione è assistita dal comitato dei tessili. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

↓ 1309/2002 Art. 1, punto 3
(adattato)

4. ☒ La Commissione ☒ può, di sua iniziativa o su richiesta di un rappresentante degli Stati membri, sentire il comitato su qualsiasi altra questione relativa al funzionamento o all'applicazione del presente regolamento.

↓ 38/2014 Art. 1 e allegato,
punto 2, 11)

Articolo 26

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 3 nonché agli articoli 13 e 30 è conferita alla Commissione per un periodo di 5 anni a decorrere da 20 febbraio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 3 nonché agli articoli 13 e 30 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'articolo 13 e dell'articolo 30 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, e dell'articolo 12, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di quattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 27

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di

un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

↓ 517/1994 (adattato)

Articolo 28

1. Il presente regolamento non osta all'adempimento di obblighi derivanti da disposizioni speciali di accordi conclusi tra l'Unione e paesi terzi.

2. Fatte salve le altre disposizioni unionali , il presente regolamento non osta all'adozione o all'applicazione, da parte degli Stati membri , di :

- a) divieti, restrizioni quantitative o misure di vigilanza giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico e archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale;
- b) speciali formalità in materia di cambio;
- c) formalità introdotte a norma di accordi internazionali conformemente al trattato.

Gli Stati membri informano la Commissione delle misure o delle formalità da introdurre o da modificare a titolo del primo comma .

In caso di estrema urgenza, le misure o formalità nazionali in questione vengono comunicate alla Commissione sin dall'adozione.

↓ 38/2014 Art. 1 e allegato,
punto 2, 12)

Articolo 29

La Commissione include informazioni sull'attuazione del presente regolamento nella sua relazione annuale sull'applicazione e sull'attuazione delle misure di difesa commerciale al Parlamento europeo e al Consiglio ai sensi dell'articolo 22 *bis* del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio¹¹.

¹¹ Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

↓ 38/2014 Art. 1 e allegato,
punto 2, 13)

Articolo 30

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 per apportare ai pertinenti allegati le modifiche necessarie al fine di tenere conto della conclusione, dell'adeguamento o della scadenza di accordi o intese con paesi terzi o delle modifiche apportate alle norme dell'Unione in materia di statistiche, regimi doganali o regimi comuni all'importazione.

↓

Articolo 31

Il regolamento (CE) n. 517/94 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell'allegato VIII.

↓ 517/1994 (adattato)

Articolo 32

Il presente regolamento entra in vigore il ☒ ventesimo ☒ giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* ☒ dell'Unione europea ☒ .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente